

(omissis)

delibera:

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni "Progetto integrato MUSAR per la realizzazione di due centraline microidroelettriche ad acqua fluente sul torrente Savena" Comune di Pianoro (BO) presentato da Genergy Centro Italia spa", poiché l'intervento previsto è, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 4 agosto 2011, nel complesso ambientalmente compatibile;
- b) di ritenere quindi possibile la realizzazione del progetto di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce **l'Allegato 1** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente alle **prescrizioni** riportate al punto 3.12 della presente delibera, che vengono di seguito trascritte:
1. *La variante urbanistica necessaria al recepimento nel PRG del Comune di Pianoro delle due centrali di produzione e del relativo elettrodotto di allacciamento alla rete, secondo le perimetrazioni contenute negli elaborati forniti dal proponente nell'ambito della presente procedura, dovrà essere ratificata mediante assenso del Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla conclusione della procedura a pena di decadenza, come previsto dall'art. 17, comma 3, della LR 9/99 e successive modifiche ed integrazioni;*
 2. *In applicazione delle disposizioni del PTCP inerenti il corridoio ecologico fluviale primario della rete ecologica polivalente (art. 5, comma 3, punto D1) si ritiene necessario operare con le dovute attenzioni in quanto elemento di sensibilità prioritaria dal punto di vista ecologico. In particolare gli interventi che interessano il sistema forestale boschivo (art. 38 e Tav P5b del PTCP) con eliminazione di superfici boscate, dovranno essere compensati con il rimboschimento di superfici pari almeno all'estensione di quelle compromesse, ove possibile nelle aree interessate dai tagli stessi, ovvero con ulteriori piantumazioni arboreo-arbustive in aree limitrofe, al fine di non penalizzare la funzionalità ecologica del tratto di corridoio fluviale interessato;*
 3. *Come previsto dalla normativa specifica in materia (Dlds 152/2006 e PTA regionle vigente) il quantitativo di risorsa da lasciare defluire in alveo, definito sulla base della valutazione specifica del sito, dovrà essere garantito non solo in corrispondenza della sezione di derivazione idrica ma lungo tutto il tratto sotteso dalla derivazione stessa, fino alla restituzione;*
 4. *In riferimento alla realizzazione dell'elettrodotto e della strada di accesso alla centrale, al fine di non*

aggravare il rischio idrogeologico per le condizioni di stabilità del versante e il rischio per la pubblica incolumità, dovranno essere realizzate le misure e gli accorgimenti tecnici indicati nell'apposito studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente, attestante la non influenza negativa dell'intervento, come previsto dall'art. 57 del PTCP di Bologna;

5. La portata da lasciar defluire in alveo in corrispondenza dell'opera di presa in località Bell'Aria è quantificata in 256 l/s e in località Pian di Macina 275 l/s. Tali valori potranno essere successivamente rivisti ed aggiornati a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

6. Dovendo garantirsi nel tratto sotteso dalla presente derivazione il mantenimento delle caratteristiche qualitative come presenti a monte del prelievo verranno posti in essere appositi monitoraggi specificati nei punti successivi che potranno comportare l'aumento del quantitativo da lasciarsi defluire in alveo;

7. dovrà essere attuato, a carico della Ditta proponente, il previsto spostamento dello scarico fognario presente a valle del canale di scarico della centrale, d'intesa con HERA Bologna, prima dell'entrata in funzione dell'impianto, onde evitare impatti sulla qualità delle acque nel tratto fluviale sotteso. Dovranno conseguentemente essere acquisiti tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie ai sensi della normativa vigente;

8. Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto la Ditta proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto dei quantitativi da lasciar defluire in alveo e delle portate derivate. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al Servizio Tecnico Bacino Reno, alla Provincia di Bologna ed all'ARPA territorialmente competente;

9. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema previsto per il mantenimento di risorsa in alveo dovranno essere previsti controlli diretti con cadenza adeguata dei sistemi di misura automatica delle quote e della griglia posta in corrispondenza dello stramazzo per il deflusso delle acque, provvedendo alla rimozione dei depositi che dovessero ostruirne la luce;

10. Per la realizzazione dell'opera dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni da acquisire in fase di progetto esecutivo e per l'esercizio del cantiere previste dalle vigenti normative, e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate dalla presente Conferenza di Servizi;

11. Per il rispetto della normativa in materi di rischio sismico, in fase di progettazione esecutiva dovrà essere depositato presso lo Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Pianoro il progetto esecutivo riguardante le

strutture redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e di quanto stabilito all'art. 13 della LR 19/2008;

12. Al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri e di sostanze inquinanti durante le fasi di cantiere si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- periodica bagnatura delle aree di cantiere, delle piste, dei depositi temporanei di terre e di inerti da costruzione con frequenza congrua alle condizioni meteorologiche;
- pavimentazione delle piste e delle aree di cantiere soggette al transito di mezzi pesanti nei pressi di ricettori antropici mediante l'impiego di materiali inerti aridi opportunamente costipati e stabilizzati secondo un'idonea curva granulometrica;
- obbligo di velocità ridotta sulle piste di cantiere al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
- munire le uscite dal cantiere alla rete stradale con impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote;
- provvedere alla copertura con teloni degli inerti trasportati con autocarri;
- utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle normative ambientali in materia di emissioni di gas di scarico.

13. Le ditte esecutrici dei lavori, titolari degli eventuali scarichi idrici derivanti dai cantieri, dovranno acquisire le richieste autorizzazioni allo scarico rilasciate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006) preventivamente all'installazione dei cantieri;

14. Al fine di evitare fenomeni di inquinamento dovuti a sversamenti accidentali di oli o combustibili, all'interno dell'area di cantiere dovrà essere individuata un'apposita zona impermeabilizzata da destinare ad area di rifornimento e ricovero dei mezzi. Quest'ultima dovrà essere munita di pozzetto di disoleatura a monte del recapito delle acque meteoriche e lo stoccaggio di oli e idrocarburi dovrà essere realizzato con serbatoi fuori terra, dotati di vasca coperta per il contenimento di eventuali sversamenti, di capacità almeno pari a 1/3 della capacità totale di stoccaggio. Eventuali lavaggi delle autobetoniere effettuati all'interno del cantiere, dovranno essere raccolti e smaltiti come rifiuto, presso centri di trattamento autorizzato;

15. L'approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta dagli scavi dovrà essere effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando a parità di idoneità i siti più prossimi all'area di realizzazione al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto e riutilizzando tutti i materiali provenienti dagli scavi come previsto dal progetto;

16. La dismissione del cantiere dovrà comportare il ripristino dello stato originario dei luoghi. Per il ripristino delle aree di cantiere andrà utilizzato il terreno vegetale derivante dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale,

in spessori adeguati provvedendo alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;

17. Per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell'avvio dei lavori al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Reno, alla Provincia di Bologna, al Comune di Pianoro, all'ARPA Sezione Provinciale di Bologna, all'AUSL di Bologna e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Emilia Romagna;

18. Per i lavori in alveo e per le operazioni di getto dei calcestruzzi, dovrà essere preventivamente avvisata ARPA Sezione provinciale di Bologna che ha la competenza dei monitoraggi sul torrente Savena al fine di organizzare i campionamenti in una stazione posta a valle delle opere in progetto;

19. Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ai sensi del DLgs 387/2003 e della LR 26/2004 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- E' fatto obbligo alla Ditta di comunicare alla Provincia di Bologna la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione, e di trasmettere la certificazione attestante che l'impianto è stato realizzato conformemente al progetto approvato col presente atto.

- La Ditta dovrà pagare alla Provincia di Bologna le spese di istruttoria come stabilito dalla Normativa vigente e con le modalità che le saranno comunicate dalla Provincia stessa.

- La Ditta dovrà inviare alla Provincia di Bologna, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Idrica della Regione Emilia Romagna e al Servizio Tecnico Bacino Reno entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati di funzionamento dell'impianto e la quantità di energia prodotta nell'anno precedente, nonché le portate turbinate e qualsiasi altra informazione inerente l'impianto e la produzione di energia che sarà richiesta dalla stessa Amministrazione.

20. Ai sensi dell'art. 12 del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e dell'art. 35 del RR 20 novembre 2001, n. 41, in caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione di derivazione con contestuale dismissione dell'impianto, la Società titolare è tenuta, a propria cura e spese, alla rimozione delle opere ed al ripristino e recupero ambientale dello stato dei luoghi;

21. A tal fine dovrà essere fornito alla Provincia di Bologna e al Servizio Tecnico di Bacino del Reno il progetto degli interventi di dismissione e ripristino;

22. Con riferimento all'impatto acustico atteso in fase di esercizio la Ditta, tramite tecnico competente, dovrà predisporre un collaudo delle sorgenti sonore a confine e presso i recettori abitativi individuati, con misura del livello differenziale negli orari e nelle condizioni di maggiore disturbo. La relazione di collaudo, dovrà essere presentata al Comune e ad ARPA entro 60 giorni dalla attivazione degli impianti;

23. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere effettuate valutazioni circa gli impatti acustici derivanti

dai lavori di realizzazione, provvedendo, qualora si configurasse un superamento dei limiti di legge, a presentata richiesta di autorizzazione in deroga per i lavori di cantiere, ai sensi della DGR della Regione Emilia-Romagna n. 45 del 21/01/2002, da sottoporre all'approvazione della competente Amministrazione comunale di Pianoro;

24. Al fine di evitare impatti significativi sui corpi idrici superficiali durante le fasi di cantiere occorrerà adottare idonee procedure operative, in particolare per la realizzazione dei lavori in alveo o nelle sue immediate vicinanze (opera di presa e di restituzione, scale di risalita della fauna ittica). In particolare andranno adottati i seguenti accorgimenti:

- utilizzo di macchine operatrici a norma sottoposti a periodici controlli e manutenzioni;
- allestimento delle aree di cantiere e dei siti di stoccaggio dei materiali al di fuori delle fasce di espansione delle piene;
- predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali sversamenti accidentali al fine di evitarne lo scarico diretto nel corpo idrico;
- predisposizione di vasche di raccolta delle acque di esubero derivanti dalle operazione di getto dei calcestruzzi al fine di evitare la contaminazione a calce delle acque od in alternativa utilizzo di cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;
- i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato regolarmente ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante conferimento ad idoneo sito di trattamento;
- bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;
- realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso e all'uscita dai cantieri;
- asfaltatura delle piste di cantiere in prossimità degli accessi sulla viabilità locale garantendone l'eventuale ripristino alla condizione precedente il cantiere in rapporto alla loro destinazione d'uso;
- utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;
- delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei materiale a possibile diffusione di polveri;
- utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
- obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
- utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare l'impatto sonoro possono contribuire ad abbassare il livello di polverosità nei pressi dei ricettori.

25. Al fine di evitare impatti sulla qualità delle acque nel tratto fluviale sotteso dall'impianto durante il suo esercizio, prima dell'entrata in funzione dell'impianto stesso dovrà essere attuato a carico della Ditta proponente il previsto spostamento dello scarico fognario a valle del canale di scarico della centrale, d'intesa con HERA Bologna. Dovranno conseguentemente essere acquisiti tutti i nullastanza, assensi ed autorizzazioni dovute ai sensi della normativa vigente e in conformità con gli strumenti di pianificazione. La mancata realizzazione di tale intervento è causa di revoca della concessione ai sensi di legge;

26. Al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque dovute al funzionamento delle macchine idrauliche nella centrale, per il funzionamento delle turbine dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili. A tale scopo dovrà essere preventivamente inviata ad ARPA e AUSL territorialmente competenti copia della scheda tecnica degli stessi lubrificanti, per l'approvazione all'uso;

27. La Società proponente dovrà predisporre apposito programma di monitoraggio finalizzato alla verifica degli impatti derivanti dall'esercizio dell'impianto sull'ecosistema fluviale che dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- il monitoraggio dovrà essere effettuato un monitoraggio chimico-microbiologico e biologico di un punto a monte della derivazione da utilizzare come bianco e di un punto sul tratto derivato (immediatamente a monte del rilascio) al fine di garantire le disposizioni impartite dalla DGR 1793/2008;
- sarà inoltre opportuno che i monitoraggi proposti siano integrati con campionamenti dell'ittiofauna;
- i dettagli del piano di monitoraggio, andranno sottoposti all'approvazione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna in accordo con le ARPA territorialmente competenti antecedentemente all'avvio dei lavori di costruzione;

28. Qualora dagli esiti dei monitoraggi si evidenziasse un decadimento delle caratteristiche di qualità ambientali dell'ecosistema fluviale tali da compromettere il mantenimento delle funzioni ecologiche del corpo idrico, dovranno essere adottate le misure eventualmente indicate dalle Autorità competenti e modificate le condizioni di funzionamento dell'impianto, anche con riferimento ai prelievi, ai rilasci ed alla loro modulazione nel tempo, volti al raggiungimento degli obiettivi di tutela della risorsa idrica e degli ecosistemi;

29. Con riferimento all'interferenza con la fauna ittica, nella fase di cantiere e di messa in funzione delle opere mitigative, si prescrive di adottare, per la tutela e la salvaguardia delle specie ittiche presenti nel tratto fluviale in esame, in base agli articoli 12, 13, 14, 15 e 29 della L.R. n. 11/93 le modalità di recupero e di indennizzo ittiologico individuate con apposito protocollo del Servizio Tutela e sviluppo fauna della Provincia di Bologna ed in

particolare: di instaurare una collaborazione con il citato ufficio provinciale al fine di:

- concordare prima dell'inizio dei lavori con adeguato anticipo (almeno 15 giorni) modalità operative e tempistica delle operazioni di recupero dell'ittiofauna, che non dovranno essere svolte nei periodi riproduttivi;
- concordare, rispetto al progetto definitivo, la realizzazione eventuali piccole modifiche migliorative delle opere di risalita per pesci in fase esecutiva qualora si rivelassero necessarie;
- verificare i sistemi di passaggio per pesci nella fase di attivazione dell'impianto idroelettrico in modo da garantirne la funzionalità.

30. Con riferimento al monitoraggio della fauna ittica e della funzionalità dei passaggi per pesci, il proponente dovrà attuare quanto indicato nel piano di monitoraggio, concordandone modalità operative e tempistica con il Servizio Tutela e sviluppo fauna della Provincia di Bologna;

31. per quanto riguarda le scale di risalita per la fauna ittica, dovranno altresì essere rispettate le prescrizioni relative alle operazioni da realizzare in alveo:

- Fase di cantiere. La U.O. Gestione Faunistica della Provincia di Bologna deve essere informata con almeno 15 giorni di anticipo delle date di inizio di ogni operazione in alveo onde provvedere agli interventi di cattura del pesce eventualmente necessari. A tal fine si specifica che non potrà essere eseguita alcuna operazione in alveo senza che sia stato preventivamente eseguito il recupero della fauna ittica ai sensi della LR 11/93.

- Fase di esercizio. La U.O. dovrà essere informata con almeno 15 giorni di anticipo di eventuali lavori in alveo dovuti a qualsiasi tipo di operazione, onde provvedere agli interventi di cattura del pesce eventualmente necessari; dette operazioni dovranno essere effettuate al di fuori del periodo riproduttivo della fauna ciprinicola; i passaggi destinati al deflusso del DMV dovranno essere mantenuti sempre sgombri da materiale di trasporto, lapideo o di altra natura, tramite opportuni interventi di controllo e pulizia nel corso dell'anno.

- Scala di risalita per pesci. Prima dell'entrata in esercizio della centrale dovrà essere verificato il funzionamento delle scale di risalita tramite l'applicazione di un protocollo di collaudo che dovrà essere definito nel dettaglio con la U.O. Gestione Faunistica della Provincia di Bologna. Le attività di verifica previste per il collaudo dovranno essere ripetute entro il terzo anno di esercizio e successivamente ad intervalli di 5 anni onde verificare il permanere del corretto funzionamento delle opere; tali interventi dovranno preventivamente essere concordati con la U.O. Gestione Faunistica della Provincia di Bologna alla quale i dati di monitoraggio dovranno essere inoltrati. Il titolare della concessione è tenuto a predisporre ed attivare un protocollo di monitoraggio e manutenzione delle opere da svolgersi annualmente, finalizzato a mantenere funzionanti le scale di risalita. E' facoltà della Provincia richiedere

l'adeguamento strutturale delle opere qualora queste non risultino efficaci per la risalita delle specie ittiche individuate come target.

32. Le opere a verde di mitigazione previste dal progetto andranno monitorate con controlli periodici allo scopo di verificarne l'efficacia e di garantire il conseguimento degli obiettivi paesaggistici e naturalistici previsti. A tal fine i nuovi impianti vegetazionali dovranno essere assistiti per almeno 3 anni con irrigazione di soccorso, risarcimenti delle fallanze e sfalcio periodico delle infestanti;

33. Al fine di compensare gli impatti attesi sulla fauna locale, la Ditta proponente dovrà provvedere all'installazione di almeno n. 40 cavità artificiali per uccelli e chiropteri di dimensioni e materiale idonei;

34. Dal momento che le opere previste sono localizzate in aree con possibile presenza di resti archeologici di età preromana e romana andranno eseguiti adeguati accertamenti preliminari e in corso d'opera avvalendosi di personale professionale che operi sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna a totale carico della committenza con tempi e modalità di esecuzione da concordare con largo anticipo.

- c) di dare atto che i pareri dalla Provincia di Bologna e del Comune di Pianoro ai sensi dell'art. 18, comma 6 della LR 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al progetto in esame, sono compresi all'interno del Rapporto di cui al punto 3.10;
- d) di dare atto che il Comune di Pianoro ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLgs 42/2004 con nota prot. n. 18423/10 del 14/02/2011 e nota prot. n. 2478/11 del 21/06/2011, rispettivamente relativa al progetto iniziale ed alla variante al progetto, che costituiscono **l'Allegato 2 e 3** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- e) di dare atto che il parere di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna ai sensi del DLgs 42/2004 è compreso all'interno del Rapporto di cui al punto 3.10;
- f) di dare atto che il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna è compreso all'interno del Rapporto di cui al punto 3.10;
- g) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino del Reno ha rilasciato la Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del R.R. 41/2001, con Determinazione n. 11845 del 29/09/2011 a firma del Responsabile del Servizio arch. Ferdinando Petri, e Concessione per occupazione di aree del demanio idrico mediante centrale idroelettrica ed elettrodotta, con le determine n. 9798 del 4 agosto 2011 e n. 9816 del 4 agosto 2011, che costituiscono gli **Allegato 4, 5 e 6**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- h) di dare atto che i pareri della Provincia di Bologna, dell'Autorità di Bacino del Reno e del Servizio Tutela e

Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia Romagna ai sensi del RR 41/2001 sono compresi all'interno del rapporto di cui al punto 3.10;

- i) di dare atto che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linea elettrica da rilasciarsi, ai sensi della LR 10/93, sarà emessa da parte della competente Provincia di Bologna, successivamente alla presente deliberazione e contestualmente al rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e della LR 26/2004;
- j) di dare atto che in merito alla suddetta autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linea elettrica:
 - l'Aeronautica Militare - Comando 1^a Regione Aerea ha rilasciato il parere di competenza previsto all'art. 3 della LR 10/93 ed il nulla osta per eventuali interferenze del progetto con nota prot. n. 17868 del 5/08/2011 acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna, e compreso all'interno del rapporto ambientale di cui al punto 3.10;
 - i pareri di ARPA sez. di Bologna e del Comune di Pianoro sono compresi all'interno del rapporto di cui al punto 3.10;
- k) di dare atto che il parere di compatibilità con le previsioni del Piano di gestione del distretto idrografico rilasciato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del RD 1775/33 e s.m.i, dalla competente Autorità di Bacino Reno, è compreso all'interno del rapporto di cui al punto 3.10;
- l) di dare atto che il Comune di Pianoro ha rilasciato il Permesso di Costruire ai sensi della LR 31/2002 per le opere di propria competenza con atto n. 80/2011 prot. n. 9165/11 del 19 luglio 2011 acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna che costituisce l'**Allegato 7** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- m) di dare atto che il parere sul permesso di costruire previsto dalla LR 31/2002 di competenza di ARPA Sezione provinciale di Bologna è compreso all'interno del Rapporto di cui al punto 3.10;
- n) di dare atto che il parere sul permesso di costruire previsto dalla LR 31/2002 di competenza dell'AUSL di Bologna, che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi si intende positivo ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- o) di dare atto che il parere favorevole della ditta Sayerlack srl alle servitù di passaggio delle opere accessorie del progetto che andranno ad interessare aree di propria pertinenza, con apposito accordo firmato del 29/07/2011 concordato con il Comune di Pianoro è stato acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna;
- p) di dare atto che l'approvazione del progetto di utilizzo delle terre e rocce di scavo ai sensi dell'art. 186 del DLgs 152/2006 e s.m.i. di competenza del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione

Emilia Romagna è compresa all'interno del Rapporto di cui al punto 3.10;

- q) di dare atto che al fine dell'efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;
- r) di dare atto che la presente procedura di VIA non comprende l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del DLgs 387/2003 che andrà rilasciata dall'Amministrazione provinciale di Bologna a seguito della presente valutazione di impatto ambientale: il presente atto e gli atti da esso accorpate assumeranno efficacia dalla data di rilascio della suddetta Autorizzazione Unica da parte della Provincia di Bologna;
- s) di stabilire ai sensi dell'art. 26, comma 6 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni che il progetto oggetto della presente valutazione dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla sua approvazione, salvo proroghe debitamente concesse su istanza del proponente;
- t) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alle ditte proponente Genergy Centro Italia spa;
- u) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Bologna, al Comune di Pianoro, al Servizi Tecnico di Bacino del Reno, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, all'Autorità di Bacino del Reno, alla Unione Montana Valli Savena Idice, all'AUSL di Bologna, all'ARPA -Sezione provinciale di Bologna, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, ad Enel Distribuzione SpA, a Telecom Italia SpA, al Ministero delle Telecomunicazioni, all'UNMIG del Ministero dello Sviluppo Economico; all'USTIF del Ministero dei Trasporti e Navigazione; al Comando Militare Esercito Emilia Romagna e allo Comando 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica Militare;
- v) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- w) di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna.